



Alle Spett.li Ditte Clienti  
Loro sedi

**CIRCOLARE 08/2017**

**Oggetto: denuncia d'infortunio obbligatoria anche solo per un giorno**

Dal 12 ottobre 2017 scatta l'obbligo, per i datori di lavoro, di comunicare all'INAIL, in via telematica, gli infortuni con prognosi fino a tre giorni, fino ad oggi esclusi da qualsiasi obbligo di segnalazione all'Istituto.

Per espressa previsione del D.Lgs n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere in via telematica all'INAIL entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, la comunicazione ai fini statistici e informativi, contenente i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento ed entro due giorni dalla ricezione del certificato medico, la denuncia ai fini assicurativi, degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. Rispetto a tali eventi, l'obbligo di comunicazione ai fini statistici e informativi, si considera, comunque, assolto per mezzo della predetta denuncia.

Posto che l'obbligo di denuncia, ai fini assicurativi, degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, da effettuarsi entro due giorni dalla ricezione del certificato medico in via telematica, rappresenta la conferma di un obbligo già in vigore, la novità, rimasta inattuata fino ad oggi, è rappresentata dall'ulteriore obbligo, in capo ai datori di lavoro, di comunicare, ai fini statistici e informativi, anche gli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.

Si tratta, in tale ultima ipotesi, di infortuni il cui indennizzo rimane interamente a carico del datore di lavoro (si risolvono nel periodo di franchigia) in quanto, non superando i 3 giorni di prognosi, non fanno scattare l'intervento dell'INAIL.

Dopo numerosi rinvii, il 12 ottobre 2017 entrerà in vigore l'obbligo di comunicazione, a fini statistici e informativi, degli infortuni sul lavoro con prognosi breve (eventi che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell'infortunio).

Di seguito si riepilogano gli obblighi di comunicazione e denuncia degli infortuni sul lavoro con la relativa decorrenza:

Durata prognosi infortunio	Obblighi a carico datore di lavoro in caso di infortunio sul lavoro	Decorrenza
Superiore a 3 giorni	<b>Denuncia</b> all'INAIL, <b>entro 2 giorni</b> dalla ricezione del certificato medico in via telematica	Obbligo <b>già in vigore</b>
Almeno 1 giorno escluso quello dell'infortunio	<b>Comunicazione</b> all'INAIL, <b>entro 48 ore</b> dalla ricezione del certificato medico in via telematica	A decorrere dagli infortuni occorsi <b>dal 12 ottobre 2017*</b>

\* Rispetto agli eventi che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, escluso quello dell'infortunio, l'obbligo di comunicazione si considera, comunque, assolto per mezzo della denuncia di infortunio.





**Studio Associato di Consulenza del Lavoro**  
**Adriano PERIC & Martin DRUFOVKA**



L'assolvimento all'obbligo di comunicazione da parte dei datori di lavoro consentirà all'INAIL di tenere monitorati tutti gli eventi d'infortunio sul lavoro, indipendentemente dalla relativa durata, e, dunque, anche quelli che comportano un'assenza di durata inferiore a tre giorni per i quali non sussisteva l'obbligo d'invio della denuncia. Ciò assume particolare rilevanza specie dopo l'abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni, con decorrenza 23 dicembre 2015, sul quale, si ricorda, andavano annotati cronologicamente tutti gli infortuni sul lavoro occorsi ai lavoratori che comportassero l'assenza di almeno un giorno.

L'obbligo va adempiuto entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.

Nel caso in cui dovesse succedere un infortunio in azienda si consiglia di avvisare immediatamente lo studio nonché compilare il questionario riportato in seguito alla presente circolare.

Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l'attenzione porgiamo cordiali saluti.

Studio Ass. Peric & Drufovka  
info@consulenzelavoro.it

Gorizia, 10/10/2017



Consulente del lavoro Adriano PERIC delegato n. GO00106FL della Fondazione Consulenti per il Lavoro - Agenzia per il Lavoro Aut. Min. 19009 del 23/07/2007  
Consulente del lavoro Martin DRUFOVKA delegato n. TS00105FL della Fondazione Consulenti per il Lavoro - Agenzia per il Lavoro Aut. Min. 19009 del 23/07/2007

via Generale A. Cantore n.2 - 34170 GORIZIA | tel.: 0481/538998 - fax: 0481/539441 | C.F.- P.IVA: IT01046400311 | www.consulenzelavoro.it

